



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
GUGLIELMO GARRI	Consigliere
DANIELA VALENTINO	Consigliere

Oggetto:

SOTTRAZIONE
INTERNAZIONALE
MINORI
Ud.28/09/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24831/2023 R.G. proposto da:

....., attualmente domiciliata in ROMA
....., presso lo studio dell'avvocato
....., che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato

-ricorrente-

contro

....., rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI VENEZIA nel
proc.to n. 79/2023 depositato il 06/10/2023.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024
dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto n.crono.
4380/2023, pubblicato il 9/10/2023, pronunciando nel
procedimento, ex art.7 l. 64/1994, promosso dal P.M., su istanza di
cittadina moldava, madre dei minori

, nato in

, nati dal matrimonio tra la prima e

cittadino moldavo, cui era seguita la separazione

(con affidamento dei figli alla sola madre, che vive nella Repubblica
di Moldova, con provvedimento dell'ottobre 2022) tra i coniugi,
minori che si assumeva essere stati illecitamente condotti in Italia
dal padre, nell'agosto 2022, senza il consenso della madre, ha
respinto l'istanza di rientro in Moldova.

In particolare, i giudici hanno rilevato che: -

sono figli di genitori moldavi separati e, dall'anno 201 e
fino al mese di agosto 2022, sono vissuti in Stato di loro
«residenza abituale») con la sola madre (che si è sposata in
seconde nozze), alla quale sono stati affidati dal giudice moldavo
con provvedimento in data 12.10.2022; - la madre si è rivolta
all'Autorità Centrale in data 29.11.2022, rappresentando che, il
6.08.2022, ella aveva acconsentito che i figli trascorressero un
periodo di vacanza con il padre presso i nonni paterni residenti in

con l'intesa che, al termine della vacanza, i minori
rientrassero presso il domicilio della madre, ma, in data
24.08.2022, aveva informato la ricorrente di aver
condotto con sé i figli in Italia, senza il previo consenso della
madre; - il padre si è opposto al rientro dei figli in Moldova,
esponendo che, durante la vacanza trascorsa con i figli nell'agosto
2022, era venuto a conoscenza che il figlio più piccolo, era
stato circonciso a sua insaputa, e, richiama una perizia



stragiudiziale che accertasse la circonscisione, aveva presentato una querela in data 22.08.2022, rappresentando il timore che il coniuge della madre dei minori volesse «cambiare la religione dei figli», segnalando altresì che il coniuge della madre dei minori aveva percosso i figli, poi denunciando alla Polizia di Verona alcuni episodi violenti di cui il figlio _____ sarebbe stato vittima, a lui raccontati dai figli medesimi («in occasione di comportamenti irrequieti dei minori o di scarso impegno nello studio, il sig. _____ avrebbe utilizzato metodi correttivi discutibili quali costringere il piccolo _____ a mangiare una grande quantità di wurstel (o salsicce) o legare il bambino ad una sedia con lo scotch o costringere il minore ad asciugare con il proprio corpo il tè versato a terra; entrambi i minori sarebbero stati più volte picchiati dal coniuge della madre»); - sentiti i genitori e i minori, questi ultimi hanno dichiarato di non voler rientrare in Moldavia, ricordando i comportamenti violenti del coniuge della madre e un vissuto negativo in relazione al modo di vivere in quel paese e alla scuola frequentata, facendo una descrizione, forse idealizzata, dell'attuale contesto familiare, sociale e scolastico italiano; - pacifica l'antigiuridicità del trasferimento dei minori in Italia, attuato con lesione dei diritti di custodia della madre che non aveva prestato il consenso; - non rilevava, ai fini della decisione, il positivo inserimento dei minori nel contesto sociale italiano o la loro preferenza per la scuola italiana rispetto a quella moldava (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2022, n.36150); - sussisteva la causa ostativa rappresentata dall'art. 13 lett.b) della Convenzione dell'Aja, in quanto «il vissuto dei minori di sofferenza per le vessazioni subite e di paura delle reazioni violente e aggressive del coniuge della madre» era autentico e non indotto dal padre, avendo i ragazzi spontaneamente rievocato episodi del recente passato, esprimendo rabbia (_____) per le umiliazioni subite e sollievo _____ per la cessazione delle violenze, seppure senza



una svalutazione della madre, nei confronti della quale entrambi i minori hanno assunto un ruolo protettivo («*_____ ha dimostrato di non provare affetto per il coniuge della madre e ha detto: "Il marito di mia mamma si chiama _____ è cattivo, non è simpatico perché ci ha picchiato a me e a mio fratello per i nostri sbagli...non l'ho detto a mia mamma se no mi picchiava di più...io non voglio più chiamarlo papà, lo chiamo "brutto uomo turchese (NDR turco)". _____ ha espresso con decisione la sua volontà di rimanere in Italia»*); - il rischio che i minori possano subire ancora punizioni o umiliazioni da parte del coniuge della madre dove va ritenersi concreto, dato che la madre dei minori si è dimostrata incapace di «*mediare*» tra i figli e il nuovo compagno e/o di far riflettere quest'ultimo sull'atteggiamento educativo corretto da tenere nei confronti dei minori, e quand'anche fosse scongiurato il rischio di violenze fisiche, «*l'atteggiamento di rifiuto che i ragazzi hanno nei confronti del coniuge della madre si tradurrebbe verosimilmente in comportamenti oppositivi dei ragazzi che favorirebbero reazioni punitive da parte del coniuge della madre che la sig.ra _____ non saprebbe gestire*», con prevedibile verificarsi di conflitti di coppia tra la sig.ra _____ e il coniuge e/o di conflitti tra gli adulti e i minori che, aggravando le tensioni familiari, porterebbe i minori a vivere «*in una situazione intollerabile*» per la loro serenità; - sussiste poi l'ulteriore condizione ostativa al rimpatrio indicata nell'art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja ovvero l'opposizione al ritorno espressa dal minore - ritenuto capace di discernimento -, avendo _____ e _____ chiaramente espresso il rifiuto a rientrare in Moldova, «*con toni pacati, ma decisi e senza manifestare una preferenza per l'uno o l'altro genitore esprimendo, con il comportamento verbale e non verbale, di avere una relazione significativa con entrambi i genitori*», cosicché l'opposizione al rientro presso la madre non era parsa espressione di un capriccio o di un mero desiderio di



rimanere in Italia, che potrebbe essere stato indotto anche dal padre, ma piuttosto del rifiuto ad accettare la presenza del coniuge della madre, le cui rigidità caratteriali sono parse ai minori intollerabili; - vero che il padre, ostacolando per più di un anno il mantenimento di un rapporto continuativo con la madre, ha verosimilmente pregiudicato la serenità e il regolare sviluppo evolutivo dei figli proprio nel momento in cui i ragazzi si sono trovati ad affrontare le difficoltà di inserimento in un contesto sociale e familiare per loro completamente nuovo e si sono dovuti impegnare per imparare una nuova lingua e avviare un percorso scolastico differente da quello sperimentato nel paese d'origine, rivelando un atteggiamento prepotente (da correlare alla conflittualità con l'ex coniuge), ma ciò non significa che la soluzione del loro rientro presso la madre rappresenti una situazione corrispondente al *best interest* dei minori, considerato che neppure la madre ha mostrato di tutelare « *l'interesse dei figli a salvaguardare l'immagine positiva del padre* », e non è riuscita a stemperare i conflitti tra il coniuge e i figli né a costruire una relazione di dialogo in famiglia che tutelasse i minori dalle reazioni aggressive del marito, tanto che le fragilità materne comportano « *che non corrisponderebbe all'interesse dei minori - e neppure all'interesse della madre - forzare i figli ad accettare un contesto di vita che loro attualmente rifiutano* », essendo, nel bilanciamento tra i rischi che i minori correrebbero in Moldova e la sofferenza legata al mantenimento di una relazione con la madre a distanza, preferibile per loro accettare questa seconda evenienza.

Avverso la suddetta pronuncia _____, propone ricorso per cassazione, notificato il 14/12/2023, affidato a tre motivi, nei confronti di _____ che resiste con controriscorso) e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia (che non svolge difese).

Ragioni della decisione



1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione dell'art. 13 lett. b della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 ratificata con L. 64/94, per avere il Tribunale per i minorenni di Venezia omissso di verificare l'effettiva sussistenza delle problematiche indicate dai minori e riferite dal padre nei suoi scritti difensivi, in maniera confusa, atteso il suo iniziale dolersi della circoncisione del figlio minore (che invece è provato in atti avesse un'infezione da *pus*), salvo poi focalizzarsi sulle presunte condotte maltrattanti poste in essere dall'attuale marito della ricorrente, senza considerare che una relazione della polizia moldava non segnalava comportamenti abnormi della _____ e del coniuge e che la madre aveva già dimostrato (con la denuncia sporta nel 2013 nei confronti dello _____, allora coniuge, per lesioni riportate a seguito di un'aggressione, di sapere reagire per porre fine «*ad una relazione tossica*», rivolgendosi alle autorità competenti); b) con il secondo motivo, sia la violazione di legge sia l'omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione al «*grave rischio*» di cui all'art. 13 paragrafo 1 lett. b Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 ratificata con L. 64/94, in quanto l'unico elemento da cui il Tribunale desume che vi siano state condotte violente ai danni dei minori sono le dichiarazioni dei minori stessi e così facendo il Tribunale ha operato una interpretazione estensiva della norma di cui all'art.13 par.1 lett.b) , non rispettosa della Linee Guida, in difetto di un'effettiva situazione di grave rischio per i minori in caso di loro rientro in Moldova, malgrado le risultanze di una relazione psicologica (prodotta dal padre, dalla quale emergeva, a distanza di mesi dall'allontanamento dalla Moldova, l'insussistenza di riflessi derivanti da conflitti interni), mancando anche di verificare sia l'esistenza nel Paese di residenza abituale dei minori di forme di protezione sociale dei minori sia la capacità di discernimento dei figli; c) con il terzo motivo, sia la violazione di legge (art. 13, comma 2, Convenzione dell'Aja del 1980) sia l'omesso esame ex



art.360 n. 5 c.p.c., in relazione alla mancata valutazione della capacità di discernimento dei minori, e (rispettivamente, all'epoca dell'ascolto, di 13 a 9 anni). Quanto meno di quest'ultimo, che, al momento dell'ascolto, aveva solo nove anni.

2. Le censure, da trattare unitariamente, sono inammissibili.

2.1. In tema di ascolto del minore nella procedura di sottrazione internazionale dei minori, questa Corte ha già da tempo chiarito (Cass. 5237/2015) che *«Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale di minori, la volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minorenne che abbia un'età e una maturità tali, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64), ipotesi, distintamente valutabile, ostativa all'accoglimento della domanda di rimpatrio. Invero, sia il diritto interno (art. 315 bis cod. civ.; art. 2, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219) che quello sovranazionale (artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 17) ricomprende l'ascolto del minore fra le regole fondamentali e generali, attraverso le quali viene perseguito il suo diritto superiore, corrispondente al suo sviluppo armonico psichico, fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano»* (questa Corte ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva dato il giusto rilievo alla opinione espressa dalla minore di anni tredici, contraria al rimpatrio negli Stati Uniti, da cui era stata allontanata illecitamente dal padre, ricollegandola soltanto alla possibile esistenza, nella specie esclusa, di esposizione della minore a rischi psicologici, senza tener conto di quella «netta preferenza espressa dalla minore, non finalizzata all'evidenziazione



di eventuali rischi, ma all'esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione»).

Si è successivamente precisato (Cass. 18846/2016) che ai fini dell'accertamento dell'opposizione del minore che abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da tenere conto del suo parere «la norma impone l'ascolto del minore e, ove questi sia capace di discernimento e dalle risposte date risulti una chiara determinazione di volontà ostativa al rientro, il tribunale per i minorenni non può opporre una valutazione alternativa della relazione con il genitore con il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro, salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo (ad es. a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o modelli di ascolto del minore più adeguati) in caso di permanenza del dubbio» (cfr. Cass. n.18649/2017; Cass. n.10784/2019; Cass. n.37061/2021). In motivazione si è chiarito, quanto alle dichiarazioni del minore, che «Ove le risposte siano effettivamente indeterminate e non consentano di rilevare la volontà del minore può dirsi non integrata la condizione ostativa prevista dalla norma. Nell'ipotesi inversa, l'accertamento della capacità di discernimento e della chiara determinazione di volontà ostativa al rientro impedisce, dunque, che il Tribunale per i minorenni possa opporre una valutazione alternativa della relazione con il genitore con il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro, salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo (ad es. a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o modelli di ascolto del minore più adeguati) in caso di permanenza del dubbio».

Sempre questa Corte (Cass. 21055/2022) ha affermato che «In tema di sottrazione internazionale di minori, l'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia dalla l. n. 64 del 1994, impone al giudice, anche alla luce dell'art. 8



CEDU, di esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest'ultimo al rientro, è obbligatoria la considerazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte le circostanze fattuali capaci di confortarlo, impedendo al giudicante di intraprendere una via alternativa, ritenuta dal legislatore sovranazionale idonea a cagionare un pregiudizio evidente allo sviluppo del minore» (in applicazione del principio enunciato, si è cassato con rinvio il decreto del tribunale per i minorenni, che, dopo aver accertato la capacità di discernimento dei minori, aveva disposto il loro rientro nello Stato che era divenuto il luogo della loro residenza abituale, a seguito di trasferimento dall'Italia insieme alla madre, nonostante questi ultimi avessero manifestato una incondizionata opposizione, senza neppure operare approfondimenti istruttori in ordine alle difficoltà di ambientamento scolastico e sociale dagli stessi manifestate). In motivazione, si è chiarito che «l'opinione del minore è sicuramente funzionale al perseguimento del suo stesso preminente interesse, proprio in relazione alla protezione ad esso fornita dall'art. 24, par.2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali UE e dall'art. 8 CEDU -Corte edu, GC, 6 luglio 2010, Neulinger Neulinger c. Svizzera, Corte dir.uomo, 12 luglio 2011, ric. n.14737/09, Sneerson e Kampanella c. Italia-. Proprio nella prospettiva da ultimo ricordata, la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mancato di chiarire che il rimpatrio di un minore non può essere disposto automaticamente o meccanicamente quando è applicabile la Convenzione de L'Aja, tenuto conto degli artt. 12, 13 e 20, occorrendo che le valutazioni riguardino in concreto l'effettiva persona del minore e il suo ambiente».

Da ultimo, questo giudice di legittimità (Cass. 8229/2023) ha ribadito che «in tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la



propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto: ne consegue che, ove il minore si opponga al rientro, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del "superiore interesse del minore" ed all'esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori».

2.2. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale per i minorenni ha operato la necessaria scrupolosa e accorta valutazione di tutte le circostanze emerse dall'istruttoria, e soprattutto dall'audizione dei minori, il primogenito, ormai adolescente, e il secondogenito di anni nove, che ha consentito di estrapolare le ragioni più profonde dalla sua attuale opposizione al rientro in Moldova, Paese in cui essi sono nati e hanno vissuto sino all'agosto 2022, e dove vive la madre (con il nuovo coniuge).

Vero che la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere effettivo e concreto – salvo ipotesi eccezionali, da motivare adeguatamente – e che l'obbligo dell'autorità giudiziaria di tener debito conto dell'opinione così manifestata deve misurarsi con le peculiarità del caso e con il «superiore interesse del minore», il quale, a determinate condizioni, può anche superare la contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, non sempre pienamente consapevole di tutte le implicazioni che condizionano il suo equilibrato sviluppo, purché di queste ragioni il giudice dia adeguata motivazione, all'esito di un esame approfondito e accurato di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, tenendo conto che l'obiettivo primario non può che essere la salvaguardia



dell'interesse del minore a coltivare una relazione **appagante con** entrambi i genitori, tanto che l'interesse del minore risulta «superiore» anche rispetto alle legittime aspettative e scelte di vita di ciascuno dei genitori.

Ma, nella specie, l'opposizione di _____ di anni tredici, è stata netta e precisa e il minore si è dimostrato maturo (seppure ha ancora riferito con rabbia la sofferenza provata per la proposta della madre di «*chiamare "papà" il suo nuovo compagno*» e per le umiliazioni subite) e pienamente capace di discernimento e ha manifestato con fermezza la volontà di rimanere in Italia. Le dichiarazioni del più piccolo (pure espressosi in senso negativo al rientro in Moldova, manifestando «*solievo per la cessazione delle violenze*») sono apparse del tutto coerenti con le dichiarazioni del maggiore (in ordine alle violenze subite da parte del nuovo marito della madre). Il Tribunale ha evidenziato che i minori sono riusciti a raccontare il difficile rapporto con il coniuge della madre solo una volta che si sono sentiti *al sicuro* e che il rischio per i minori di subire ancora punizioni o umiliazioni da parte del coniuge della madre sia concreto, dato che la stessa si è dimostrata incapace di mediare tra i figli ed il nuovo compagno o di far riflettere quest'ultimo sull'atteggiamento educativo corretto da tenere.

La particolarità della fattispecie è che la situazione attuale dei minori è frutto della decisione unilaterale di uno dei genitori che ha deciso, nell'agosto 2022, di allontanare i figli dal contesto di vita nel quale gli stessi erano nati e vissuti (la Moldova) per venire in Italia.

Tuttavia, come accertato dal Tribunale, i minori hanno manifestato una chiara e motivata, non generica, opposizione al rientro in Moldova, che non può essere posta nel nulla, per mero sospetto - non suffragato da elementi concreti - di manipolazione ad opera del padre.



Né atteso il legame tra fratelli sarebbe possibile il rientro in Moldova del più piccolo con separazione dal fratello maggiore, il che avvalorerebbe il serio rischio di una situazione per gli stessi intollerabile, causa all'accoglimento dell'istanza di rimpatrio.

Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto ai principi sopra richiamati, avendo accertato che la residenza abituale dei minori era in Moldavia, che il padre li aveva portati in Italia senza il consenso della madre che, certamente, esercitava anch'ella la custodia sui due figli (oggi di 14 e 10 anni).

E, tuttavia, il Tribunale ha, altresì, accertato – con ampia e logica motivazione – che sussistono entrambi i motivi ostativi suindicati, avendo entrambi i minori espresso, sia pure in modo diversi, la loro opposizione a rientrare in Moldavi (uno con rabbia, l'altro con senso di liberazione), per le violenze e vessazioni subite dall'attuale marito della madre, con il quale sarebbero costretti a convivere e che costituirebbe fonte di frustrazioni e di malessere psicologico per i medesimi, a fronte della situazione serena che stanno vivendo in Italia.

2.3. I motivi di ricorso si traducono in palesi tentativi di sovvenire tali valutazione di merito. Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute



idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 32505/2023; Cass. 9097/2017).

Peraltro, nel secondo e nel terzo motivo, si prospetta - inammissibilmente - un riesame dei singoli dati istruttori, che sono stati comunque esaminati dal giudice di merito.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono a soccombenza.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in _____ mera di consiglio del 28 giugno 2024.

Il Presidente
Antonio Valitutti

